

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CAAB**

CdA 6 novembre 2024

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Albo degli Operatori Economici di CAAB

Il presente documento, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “**Codice**”) e dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.1 al Codice, disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo degli Operatori Economici (di seguito anche “**Albo**”) che il Centro Agroalimentare di Bologna S.p.A. (“**CAAB**”) si riserva di utilizzare per gli affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice.

L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori, esecutori di lavori e prestatori di servizi) muniti dei requisiti generali e speciali dettati dal Codice da invitare alle singole procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50 del Codice.

L’iscrizione all’Albo, comunque, non vincola CAAB che si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche operatori economici non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Le soglie previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate all’esito della relativa rideterminazione, anche ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Albo.

L’Albo si configura come elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all’iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d’inserimento.

Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione dell’Albo è il seguente:

- (i) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici;
- (ii) dotare la Società di un utile strumento di consultazione per la ricerca immediata di imprese esecutrici di lavori e per l’espletamento di fornitori o prestatori di servizi;
- (iii) garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi sottosoglia di rilevanza europea nel rispetto dei principi del Codice e dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione;
- (iv) applicare il criterio cd. “di rotazione” di cui all’art.49 del Codice.

Art. 2 – Struttura dell’Albo

L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- operatori economici fornitori di beni;
- operatori economici fornitori di servizi.

Le sezioni che compongono l’Albo sono suddivise nelle categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, di cui all’Allegato 2.

Gli operatori economici esecutori di lavori o di servizi/forniture sono iscritti per le suddette categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna categoria, per differenti classi d’importo.

Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi sono quelle di seguito indicate:

- A.** La classe di importo per la quale è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria di **lavori, servizi e forniture** è quella di seguito indicata:

Classe 1: inferiore a 40.000,00 euro

- B.** La classe di importo per la quale è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria di **lavori** è quella di seguito indicata:

Classe 1: da 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 euro

- C.** La classe di importo per la quale è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria di **forniture e servizi** è quella di seguito indicata:

Classe 1: da 40.000,00 ed inferiore a 140.000,00 euro.

CAAB si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche

previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Il Settore, la Classe o la Categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dall'operatore economico richiedente, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della Camera di Commercio e/o per le imprese di costruzione dal Certificato SOA.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del Codice.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere espressamente dichiarata in sede di iscrizione e deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I suddetti soggetti devono essere in possesso altresì dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ossia:

1. per l'iscrizione alla sezione dell'Albo degli operatori economici esecutori di **lavori pubblici**:
 - a) **idoneità professionale**: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'appalto;
 - b) **capacità economico-finanziaria e tecnico professionale**:
 - requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice¹ per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 (**Classe 1**);

2. Per l'iscrizione all'Albo degli operatori economici **fornitori di beni e/o servizi**:
 - a) **idoneità professionale**: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'appalto o iscrizione presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'appalto;
 - b) **capacità economico-finanziaria**:
 - fatturato globale maturato nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo deve essere non inferiore a euro 15.000,00 per l'iscrizione nella Categoria A, Classe 1 di cui al precedente articolo 2;
 - fatturato globale maturato nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo deve essere non inferiore a euro 50.000,00 per l'iscrizione richieste nelle categorie A - Classe 1 e B - Classe 1 di cui al precedente articolo 2.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività (fatturato richiesto/3) x anni di attività).

 - c) **capacità tecnico-professionale**: occorre dimostrare di aver svolto nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, almeno n. 1 (uno) contratto di fornitura/servizio analoga/o al settore della categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione per una Classe di importo superiore comporta l'automatica iscrizione per una Classe di importo inferiore.

CAAB, in sede di attivazione delle singole procedure di affidamento, si riserva la facoltà di prevedere requisiti diversi e ulteriori, nel rispetto del principio di proporzionalità e di attinenza all'oggetto dell'appalto.

¹ Art. 28 dell'All. II.12 al Codice ("Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro"): *Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.*

Art. 4 – Modalità di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare l'apposita istanza di cui all'Allegato 1, inviandola esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo caab.bandiegare@legalmail.it.

L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con una delle seguenti modalità: **(i)** in formato digitale; **(ii)** in forma olografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Elenco lavori /servizi / forniture svolti;
- 2) Breve descrizione aziendale;
- 3) *Curriculum vitae* del professionista incaricato dall'operatore economico dell'esecuzione dei lavori/svolgimento del servizio;
- 4) Visura CCIAA operatore economico;
- 5) Attestazione SOA per lavori di importo pari ad euro 150.000,00 ovvero dichiarazione DPR 445/200 in ordine al possesso dei requisiti ex art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.
- 6) Regolamento Albo Operatori Economici sottoscritto per accettazione;
- 7) Informativa trattamento dati personali sottoscritta per accettazione;
- 8) Codice etico di CAAB sottoscritto per accettazione.

La trasmissione dell'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'*iter* di abilitazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 al Codice, CAAB procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza. L'iscrizione all'Albo sarà confermata per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di istanza. In caso di mancata conferma, il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione (silenzio-assenso). L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data della conferma a mezzo PEC ovvero dalla data di formazione del silenzio-assenso e fino alla data di eventuale cancellazione disposta ai sensi dell'art. 7.

Qualora la documentazione presentata risulti carente e/o difforme da quanto prescritto dal presente Regolamento, o necessiti di integrazioni o chiarimenti, l'istante è invitato, con comunicazione a mezzo PEC, a regolarizzarne il contenuto entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, fanno fede la data e l'orario di trasmissione della documentazione integrativa che completa la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni assegnato per regolarizzare il contenuto della documentazione carente e/o difforme, la domanda di iscrizione si intende rigettata.

La domanda di iscrizione è respinta se presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 o da soggetti privi dei requisiti di cui al medesimo articolo.

Nei casi di reiezione, ne sarà data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art.10-*bis* della legge n. 241/90, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

L'iscrizione all'Albo costituisce, di regola, il presupposto per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti.

L'iscrizione all'Albo non costituisce nessun diritto di prelazione o preferenza, ma esplica la volontà da parte dell'operatore economico ad instaurare un eventuale rapporto contrattuale con CAAB.

Art. 5 – Durata dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo ha validità permanente a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione a condizione che permangano immutati i presupposti che hanno dato luogo all'iscrizione, salvo che intervengano provvedimenti di revoca, modifica o cancellazione d'ufficio o su richiesta dell'operatore

economico.

L'Albo verrà aggiornato, anche su eventuale istanza degli stessi Operatori Economici, non appena venga meno o cambi una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione.

A decorrere da 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza, l'operatore economico potrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'istanza di cui all'Allegato I.

CAAB comunicherà l'esito del procedimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 3, indicando la data a decorrere dalla quale si intende rinnovata l'iscrizione.

Art. 6 – Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo

In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3, gli operatori iscritti all'Albo devono comunicare a CAAB tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse a mezzo PEC all'indirizzo caab.bandiegare@legalmail.it.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione di cui all'art. 7.

Art. 7 – Verifiche e cancellazione dall'Albo

CAAB effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

La cancellazione dell'iscrizione è comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per gli operatori economici che, per almeno 3 (tre) volte, non abbiano risposto agli inviti di gara;
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- per cessazione dell'attività.

CAAB potrà, altresì, disporre la cancellazione dall'Albo:

- in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 5;
- in caso di grave negligenza degli operatori economici nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di comunicazioni negative da parte delle competenti Prefetture riguardanti l'operatore economico e/o i soggetti di cui all'art 85 del D.lgs. n. 159/20111 e s.m.i..

La cancellazione dall'Albo avverrà per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto e sarà comunicata a mezzo PEC, con indicazione della relativa motivazione.

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell'interessato.

Art. 8 – Informazioni generali sull'utilizzo dell'Albo

CAAB potrà avvalersi dell'Albo, nei limiti d'importo indicati all'art. 2, ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del Codice, consultando gli operatori ivi iscritti ai fini della presentazione di specifiche offerte.

CAAB, al fine di adempiere agli obblighi di digitalizzazione dei Contratti Pubblici ha adottato la Piattaforma SATER e tutte le comunicazioni, compreso il perfezionamento di un eventuale affidamento diretto o per la trasmissione della lettera di invito, avverranno su tale canale.

In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA, CAAB consulta gli operatori iscritti all'Albo, nella categoria interessata.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedura semplificata di cui

all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione della procedura di affidamento.

Resta ferma la facoltà di CAAB di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Albo. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:

- per impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del lavoro, del servizio e/o della fornitura da acquisire;
- quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Albo;
- qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
- qualora, per il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire, non siano iscritti operatori economici nella categoria rispondente, ovvero siano iscritti operatori economici ma non in numero sufficiente.

CAAB si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici affidamenti ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali dei quali CAAB verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente come dettagliato nell'Informativa allegata.

Art. 10 – Pubblicità

L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti".

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

L'iscrizione all'Albo non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento indette da CAAB.

CAAB si riserva la facoltà di iscrivere nell'Albo operatori economici già risultati affidatari di precedenti contratti pubblici di lavori e/o servizi e/o forniture a semplice richiesta degli interessati.

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del Codice e della relativa normativa di attuazione, nonché ogni disposizione comunque applicabile.

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

Art. 12 – Allegati

È possibile visionare e scaricare dal sito istituzionale di CAAB (www.caab.it – Sezione Amministrazione Trasparente "Albo fornitori") la seguente documentazione:

- Allegato 1 – Istanza d'iscrizione;
- Allegato 2 – Elenco categorie merceologiche;
- Allegato 3 – Informativa trattamento dati personali.